



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. NICOLETTA LOCORRIERE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 3602/2026

vertente tra

LABCONSULENZE S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Matranga,

-RICORRENTE-

Contro

COMUNE DI TREPUIZZI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

Timoteo Galassi

-RESISTENTE-

e

LABCONSULENZE S.R.L., in persona legale rappresentante pro tempore, Sig. Giuseppe Maria Paladino, rappresentata e difesa, dall'Avv. Raffaele Galassi

-RESISTENTE-

OGGETTO: Opposizione a preavviso di fermo amministrativo di beni mobili.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

La ricorrente ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 202600050588, notificato il 26 febbraio 2026 e del verbale di accertamento n. 3438/2021, relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. Ha dedotto di non aver ricevuto il verbale né l'ingiunzione di pagamento n. 20250410300001095 del 13 ottobre 2025; ha inoltre contestato la mancata contestazione immediata e l'idoneità dell'apparecchiatura di rilevazione, assumendo che fosse soltanto approvata e non omologata. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la rifusione delle spese.

Il Comune di Trepuzzi ha eccepito l'inammissibilità delle censure rivolte agli atti presupposti, sostenendo che l'ingiunzione fosse stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini.

In subordine ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese. La Labconsulenze S.r.l. ha eccepito la genericità e l'inammissibilità del ricorso, la definitività degli atti presupposti e il proprio difetto di responsabilità per i vizi della fase di accertamento. Ha chiesto il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 marzo 2026, l'amministrazione resistente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato il 26 febbraio 2026, deducendo l'omessa notifica del verbale di accertamento e dell'ingiunzione presupposta, nonché l'illegittimità dell'accertamento della violazione stradale. Con decreto del 18 aprile 2026 è stata fissata l'udienza del 28 maggio 2026 ed è stato ordinato al Comune di depositare il rapporto e gli atti relativi all'accertamento. La trattazione è proseguita all'udienza cartolare del 24 settembre 2026. Le parti hanno depositato note scritte in cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che il ricorso individua l'atto impugnato, il verbale presupposto e i vizi denunciati: mancata notifica degli atti presupposti, contestazione differita e asserita inidoneità dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità. Le censure sono state ulteriormente precisate nelle memorie e nelle note di trattazione, con specifico riferimento alla procedura di notifica del verbale e dell'ingiunzione e alla distinzione fra approvazione e omologazione del dispositivo. Pertanto l'eccezione di genericità del ricorso introduttivo formulata dalla difesa dell'amministrazione resistente non è fondata.

Passando al merito, la controversia va decisa distinguendo i vizi propri del preavviso dalle censure relative al verbale e agli atti che lo hanno seguito. Il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile; quando, tuttavia, l'opposizione mira a recuperare la contestazione del verbale per mancata o invalida notifica, l'esame della pretesa dipende dalla verifica della notifica e dell'eventuale successivo atto che abbia portato la pretesa a conoscenza della destinataria. La qualificazione dell'azione discende dal contenuto sostanziale delle doglianze, non dalla denominazione attribuita dalle parti, secondo i criteri ribaditi dalla Cass. civ., ord. n. 2853/2026 e dalla Cass. civ., ord. n. 36509/2023.

Ora, la documentazione prodotta dall'amministrazione resistente dà conto dell'invio del verbale di accertamento presupposto con un esito negativo riferito all'indirizzo in data 20.12.2021. Risulta poi la richiesta di notifica a mezzo messo comunale inviata in data 14.02.2022 dal comune di Trepuzzi al Comune di Sannicola, nonché un avviso di deposito datato 22 febbraio 2022, formato dal Comune di Sannicola, con indicazione dell'affissione alla porta dell'abitazione e del deposito dell'atto presso la casa comunale. La documentazione attesta inoltre la pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio dal 22 febbraio al 14 marzo 2022 e la restituzione del verbale al Comune di Trepuzzi il 17 marzo 2022 (all.5 Comune di Trepuzzi).

Tuttavia, per la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il deposito e l'affissione devono accompagnarsi alla notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione prodotta dall'amministrazione resistente non consente di accertare con sufficiente certezza l'invio e il perfezionamento della raccomandata informativa (CAD) relativa al procedimento comunale di notifica avviato in data 22.02.2022 su richiesta del Comune di Trepuzzi: non è documentato il relativo avviso di ricevimento né un esito postale idoneo a provare che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità della destinataria. Il solo avviso di deposito e la sua pubblicazione non sono sufficienti a dimostrare il completamento di tutte le formalità richieste. Ne consegue che, sulla base degli atti disponibili, la notifica del verbale presupposto n. 3438/2021 non può essere considerata provata.

Occorre valutare a questo punto la successiva notifica dell'ingiunzione di pagamento, relativa alla medesima pretesa. La documentazione SEND prodotta dalle parti resistenti attesta la presa in carico dell'ingiunzione n. 20250410300001095 il 13 ottobre 2025, il tentativo di recapito cartaceo dell'avviso di avvenuta ricezione dell'ingiunzione, la restituzione con causale «indirizzo insufficiente» e il deposito dell'avviso sulla piattaforma il 6 novembre 2025. L'attestazione del gestore indica il perfezionamento al decimo giorno successivo, salvo accesso anteriore. Il modulo prodotto per il mancato recapito avviato nell'ottobre 2025 non documenta gli accertamenti in loco compiuti in occasione di quest'ultima notifica.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 1201, se il plico cartaceo non può essere recapitato per cause diverse dall'assenza temporanea o dal rifiuto, l'addetto deve svolgere in loco le opportune indagini sull'indirizzo, verbalizzarne l'esito e comunicarlo al gestore; il deposito sulla piattaforma consegue quando non sia possibile individuare un diverso indirizzo. La sola attestazione del deposito non prova di per sé il compimento di tali passaggi. La cartolina di ritorno del successivo preavviso di fermo, allegata agli atti e non contestata tra le parti, reca la sottoscrizione della ricorrente e documenta che il recapito è riuscito allo stesso indirizzo fisico di Via Giovanni Verga, 100 - 70014 Santeramo (LE). Il fatto non dimostra automaticamente un errore dell'addetto nel precedente tentativo, avvenuto in data diversa, ma conferma che l'indirizzo era concretamente raggiungibile e rende necessario verificare gli accertamenti compiuti nel 2025, a fronte della causale «indirizzo insufficiente». Nel fascicolo di parte resistente non risulta una documentazione contemporanea a quel tentativo che attesti le indagini, il loro esito e la comunicazione al gestore. La Cass. civ., ord. n. 5437/20262, sebbene relativa a forme di notifica diverse da SEND, ha escluso che la sola indicazione di un indirizzo insufficiente consenta di inferire l'irreperibilità senza verificare gli adempimenti concretamente compiuti. Pertanto, considerati il mancato recapito per «indirizzo insufficiente», la cartolina di ritorno del preavviso di fermo relativa alla consegna successiva e, soprattutto, l'assenza di documentazione riferibile al 2025 sulle indagini richieste dalla legge, non è possibile ravvisare

nel caso in esame un'ipotesi di irreperibilità assoluta, né tanto meno considerare perfezionata la notifica per avvenuta giacenza dell'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma SEND. Non può dunque farsi decorrere dal relativo deposito il termine di trenta giorni per opporsi all'ingiunzione, né dichiarare precluse le contestazioni recuperatorie contro gli atti presupposti. Le contestazioni recuperatorie sono quindi scrutinabili.

In ordine alla contestazione differita, sollevata da parte ricorrente, si rileva che è ammessa nei casi previsti dall'art. 201, comma 1-bis, lettera e), C.d.S.. Il verbale indica che l'accertamento fu compiuto con postazione temporanea presidiata e che il veicolo era a distanza dal posto di rilevamento o non poteva essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. La ricorrente non ha allegato elementi specifici idonei a smentire tali circostanze. La censura di illegittimità per la sola mancata contestazione sul posto non è quindi fondata.

Il motivo di opposizione concernente l'eccepita mancata omologazione del sistema di rilevazione della velocità appare invece fondato.

Il verbale mostra che il 26 ottobre 2021, sulla SS 613 al km 23+900, fu utilizzata un'apparecchiatura Velomatic 512 D in postazione temporanea presidiata; riporta inoltre gli estremi di un decreto di approvazione, l'omologazione ministeriale n. 103683 del 30 dicembre 2010, la matricola del rilevatore, il numero della CPU e il certificato di taratura LAT 105 UOD_FR VEL_130_21. L'art. 142, comma 6, C.d.S. richiede apparecchiature debitamente omologate (Cass. n. 10505/2024 e Cass. n. 20913/2024 hanno chiarito che l'approvazione non equivale all'omologazione). La ricorrente ha contestato specificamente che il dispositivo fosse effettivamente omologato e ha chiesto che ne fosse accertata la conformità; il Comune di Trepuzzi ha prodotto il verbale, ma non il provvedimento di omologazione né documentazione tecnica che colleghi gli estremi riportati nel verbale al modello Velomatic 512 D, alla matricola 4046 e alla CPU 192 impiegati nell'accertamento. La mera indicazione nel verbale del numero di omologazione, a fronte della contestazione specifica e della mancata produzione della documentazione richiesta, non consente di verificare che l'apparecchio concretamente utilizzato corrisponda al prototipo omologato. Neppure il richiamo al certificato di taratura e alla verifica di funzionalità colma tale lacuna: taratura e omologazione attengono a requisiti distinti. In assenza di tale prova non è dimostrata l'idoneità dell'apparecchiatura a costituire fonte di prova della violazione ai sensi dell'art. 142, comma 6, C.d.S. e la responsabilità della ricorrente non può ritenersi accertata.

La regolamentazione delle spese del giudizio segue la soccombenza, del Comune di Trepuzzi (titolare della sanzione e autore dell'accertamento) perché non ha dimostrato la regolare notifica del verbale e non ha fornito la prova documentale della contestata omologazione del dispositivo utilizzato; della Labconsulenze S.r.l. (soggetto che ha formato e curato la notificazione dell'ingiunzione e che ha invocato la sua definitività) perché non è stato dimostrato il perfezionamento della notifica SEND secondo la procedura applicabile, con

liquidazione in favore di parte ricorrente, previa valutazione dei parametri generali di cui all'art. 4, D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando con riferimento al ricorso depositato in cancelleria in data 25.03.2026 proposto da : ~~Comune di Trepuzzi~~ nei confronti del Comune di Trepuzzi e di Labconsulenze s.r.l., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 202600050588 e il verbale di accertamento n. 3438/2021;
- condanna il Comune di Trepuzzi, in persona del Sindaco pro-tempore e Labconsulenze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 183,00 di cui € 43,00 per esborsi e € 140,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in LECCE, il 14 ottobre 2026

Il Giudice di Pace

Dott. NICOLETTA LOCORRIERE